

# **ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO**

## ***STATUTO***

### **Art. 1 – Denominazione e sede sociale**

L'associazione è denominata "Ecomuseo del paesaggio lomellino" con sede in Ferrera Erbognone (Pv), via Roma n. 10, ed è retta dalle norme del presente statuto.

Il trasferimento della sede deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

È compito del consiglio direttivo istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, nonché aprire filiali, unità locali, istituire e riconoscere istituzioni, centri di documentazione e cellule ecomuseali, punti e centri informazione, con depositi di materiali, anche presso terzi e attraverso apposite convenzioni.

### **Art. 2 – Durata**

L'associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento l'intero patrimonio sarà devoluto ai fini di pubblica utilità.

### **Art. 3 – Caratteristiche**

L'Ecomuseo del paesaggio lomellino è un'associazione culturale che non ha fini di lucro.

### **Art. 4 – Scopi dell'associazione**

L'associazione Ecomuseo del paesaggio lomellino si propone di tutelare, valorizzare e promuovere il territorio geografico della Lomellina, con lo scopo di istituire e gestire l'Ecomuseo del paesaggio lomellino, un museo diffuso, costituito dalle emergenze naturali e dalle manifestazioni della cultura materiale e immateriale.

A sua volta l'Ecomuseo si propone una conservazione attiva ed integrata degli aspetti paesaggistici e ambientali e la valorizzazione delle risorse locali, materiali e immateriali, delle pratiche di lavoro e delle produzioni locali, di ricostruire, testimoniare, valorizzare e accompagnare la memoria storica, la vita locale, la cultura materiale e immateriale e quella del paesaggio, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, la ricostruzione e la trasformazione degli ambienti di vita e di lavoro delle comunità di quella parte di pianura Padana che è la Lomellina.

L'Ecomuseo del paesaggio lomellino ricerca e promuove la partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi dell'ambiente lomellino (architettura civile e religiosa, arte, testimonianze archeologiche, cultura materiale ed etnografia, paesaggio antropizzato) e dei modi di vita che qui si sono succeduti e ne hanno accompagnato e accompagnano lo sviluppo.

L'Ecomuseo del paesaggio lomellino intende anche contribuire a formare una cultura consapevole del territorio, inteso come paesaggio naturale e umano, storico e contemporaneo, con l'obiettivo di un ampio coinvolgimento della popolazione e di partecipazione democratica alle scelte di governo del territorio.

Per quanto qui indicato l'associazione ritiene fondamentale il principio della sussidiarietà fra i vari aderenti e le realtà con cui si individueranno collaborazioni attraverso convenzioni e accordi di programma.

Per il raggiungimento delle finalità, l'associazione potrà compiere le operazioni che riterrà opportune, tra cui:

- intraprendere forme di collaborazione con enti società, associazioni, imprese private e pubbliche, attraverso apposite convenzioni;
- assumere e concedere incarichi professionali e/o di collaborazione;
- svolgere attività tecnica, scientifica, organizzativa per realizzare gli scopi sociali;
- assumere e concedere incarichi progettuali, partecipare a società, consorzi, enti ed organizzazioni di natura ritenute utili dal consiglio direttivo o comunque opportune per gli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle finalità l'Associazione si propone, direttamente o in termini di sussidiarietà e attraverso apposite convenzioni, di:

- raccogliere e gestire informazioni e dati e predisporre programmi e iniziative di promozione e di valorizzazione;

- svolgere attività nel campo dell'analisi, della programmazione e della pianificazione ambientale per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse territoriali;
- ideare e organizzare, nel campo dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, seminari, convegni, campagne informative e di sensibilizzazione, mostre ed esposizioni, attività didattiche alle scuole di ogni ordine e grado e corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti nell'ambito delle tematiche di pertinenza dell'Ecomuseo;
- ideare, realizzare e gestire centri di informazione ambientale e culturale, anche in termini di sussidiarietà;
- svolgere attività di studio, documentazione e promozione di ambiti di interesse naturalistico, storico, artistico e culturale, promuovendo e organizzando visite di istruzione, escursioni e ogni altra iniziativa finalizzata ad approfondire e incentivare processi di conoscenza e valorizzazione;
- avviare attività culturali che promuovano il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative sull'ambiente, sullo sviluppo sostenibile e su quanto di pertinenza dell'ecomuseo;
- favorire collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, favorendo forme organizzate di cooperazione nei campi della didattica ambientale, del turismo e dell'economia sostenibile;
- promuovere e valorizzare articoli e prodotti locali;
- promuovere il recupero di beni storico-culturali.

#### **Art. 5 – Associati**

Possono divenire associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati a insindacabile giudizio del consiglio direttivo dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni che il consiglio riterrà necessarie per valutarne l'ammissibilità.

Gli associati si dividono in

- soci fondatori (che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione);
- soci ordinari (tutti gli altri associati).

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e obblighi.

#### **Art. 6 – Soci ordinari**

Possono divenire soci ordinari dell'associazione:

- a) tutti i Comuni della Lomellina, che quindi si contraddistinguono rispetto ad altri contesti territoriali e con le stesse caratteristiche paesaggistiche, socio-culturali, ambientali ed economiche;
- b) la Provincia di Pavia;
- c) le persone giuridiche interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto o in conflitto con quelli dell'associazione;
- d) enti a carattere pubblico o privato, università e scuole pubbliche o private, musei, società, pro-loco, associazioni culturali, professionali, agricole, commerciali, artigianali, industriali, ambientali, centri di ricerca, soggetti tecnico-professionali, con caratteristiche idonee alle finalità dell'associazione e non aventi interessi in contrasto o in conflitto con quelli dell'associazione.

#### **Art. 7 – Obblighi degli associati**

Con l'adesione il socio si assume l'obbligo di

- versare annualmente la quota associativa prevista;
- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- partecipare all'attività dell'associazione per tutta la durata della sua permanenza nella stessa.

Il socio perde tale qualifica per comportamenti contrastanti con gli scopi dell'associazione e per grave inosservanza dello statuto. La decisione dell'esclusione è di competenza del consiglio direttivo.

I soci durante le assemblee ordinarie hanno diritto di esprimere un solo voto (il voto non è delegabile).

In caso di persone giuridiche sono soci i rappresentanti legali degli enti o i loro delegati per legge (nel caso di Comuni e Province il vicesindaco, il vicepresidente della Provincia ovvero gli assessori delegati per materia).

## **Art. 8 – Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato può venir meno:

- per recesso, che potrà anche essere comunicato in forma libera;
- per decadenza;
- per delibera di esclusione;
- per indisciplina o indegnità accertate.

Il recesso si verifica quando l'associato presenta le dimissioni da socio.

La decadenza si verifica quando il socio non rinnova l'adesione versando la prescritta quota associativa annuale.

L'esclusione può essere adottata dal consiglio direttivo quando il socio abbia commesso infrazioni dello statuto o del regolamento, o siano intervenuti gravi motivi che rendano, incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

## **Art. 9 – Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo patrimoniale di dotazione, da beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dalle quote associative, dagli avanzi netti di gestione, dai crediti e dalle disponibilità liquide dopo il pagamento dei debiti.

## **Art. 10 – Quote associative**

L'assemblea delibera all'inizio di ogni anno, su proposta del consiglio direttivo, la quota di adesione.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell'associazione.

Tutti gli associati dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Le quote associative si distinguono in:

- quote ordinarie annuali d'esercizio;
- contributi straordinari volontari, che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi, secondo le apposite delibere dell'assemblea.

L'assemblea ha facoltà di definire l'ammontare delle quote suddette, diversificandone anche gli importi in relazione alle diverse categorie di soci e, in particolare, per gli enti locali con riferimento alle dimensioni organizzative, finanziarie o demografiche.

## **Art. 11 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo che deve comprendere un presidente, un vice presidente, un segretario, un tesoriere, un revisore del conto.

## **Art. 12 - L'assemblea**

L'assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati: fondatori e ordinari.

Essa rappresenta l'universalità degli associati ed è sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attività sociale a essa sottoposte.

Ogni socio in regola con il versamento delle quote, partecipa all'assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo non delegabile.

## **Art. 13 - Competenze esclusive dell'assemblea**

L'Assemblea degli associati delibera sulle seguenti materie:

in sede ordinaria:

- nomina, ogni tre anni, il consiglio direttivo;

- esamina e approva entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio annuale preventivo e il bilancio annuale consuntivo;
- determina le quote annuali su proposta del consiglio direttivo;
- esamina e delibera in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del consiglio direttivo;
- nomina il segretario;

in sede straordinaria:

- modifica lo statuto associativo e il regolamento su proposta del consiglio direttivo;
- lo scioglimento dell'associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

#### **Art. 14 - Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea dei soci dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, presso la sede sociale o in altra sede su convocazione del presidente del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

L'assemblea può essere convocata, a discrezione del consiglio direttivo:

- mediante affissione di avviso scritto, da effettuarsi almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa;
- mediante convocazione scritta da inoltrare, anche per via telefax o posta elettronica, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Nella riunione annuale l'assemblea sarà relazionata dal consiglio direttivo.

Avranno diritto a intervenire all'assemblea dell'associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno in corso (o, se non ancora deliberate, dell'anno precedente), risultante dal libro dei soci alla data stabilita per l'assemblea stessa.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

#### **Art. 15 - Deliberazioni dell'assemblea**

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli associati maggiorenni aventi diritto al voto.

In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 del numero degli intervenuti con arrotondamento all'unità superiore.

Le deliberazioni sono approvate in sede ordinaria a maggioranza semplice. In sede straordinaria le deliberazioni sono approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3. Il voto potrà essere espresso, previa definizione delle modalità da parte dell'assemblea medesima, per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Il contenuto delle deliberazioni assembleari e il bilancio annuale saranno resi noti agli associati mediante pubblica esposizione nei locali della sede sociale.

#### **Art. 16 - Consiglio direttivo**

Al consiglio direttivo è demandata la gestione dell'associazione con delega completa a deliberare su tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione di quelle di competenza esclusiva dell'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo delibera, inoltre, la nomina al proprio interno del presidente, stabilisce la programmazione dell'associazione, individua le forme e le modalità di reperimento dei fondi necessari ai progetti, propone all'assemblea eventuali modifiche allo statuto, approva convenzioni con altri soggetti, delibera in merito a incarichi necessari alla programmazione e al raggiungimento dei requisiti minimi indicati dalle norme statali e regionali, definendo di volta in volta i relativi incarichi, stabilisce annualmente quote di partecipazione per le spese di funzionamento.

Predisporre una relazione annuale sulla gestione.

Il consiglio direttivo può deliberare l'espulsione di un socio nei casi di inosservanze delle norme statutarie, danni al patrimonio e all'amministrazione dell'associazione, comportamenti lesivi all'immagine e al buon nome dell'associazione, in osservanza delle leggi riguardanti la salvaguardia e la tutela di beni culturali, ambientali, artistici, storici.

Delibera anche sulle direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilendo modalità e responsabilità, investimenti, quote annuali, ammissione ed esclusione soci, attività, iniziative, convenzioni, collaborazioni.

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da un numero variabile di membri, stabilito dall'assemblea in apertura dei lavori della seduta nella quale si svolge il rinnovo delle cariche sociali, ed è eletto dall'assemblea scegliendo i nominativi tra gli associati iscritti.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, fatta salva diversa decisione dell'assemblea da adottarsi con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci dell'associazione. I membri possono essere rieletti.

L'attività dei consiglieri si intende a titolo gratuito.

#### **Art. 17 – Riunioni del consiglio direttivo**

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vice presidente, lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno la metà dei componenti il consiglio direttivo.

Con la convocazione viene fissato l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali delle riunioni dovranno essere trascritti nell'apposito libro sociale a cura del presidente e sottoscritto dallo stesso e dal segretario.

Il consiglio direttivo deve comunque riunirsi almeno ogni sei mesi, entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea degli associati, per redigere i rendiconti annuali dell'associazione (bilancio consuntivo e bilancio preventivo).

Se nel corso del mandato, per dimissioni o altri motivi, dovessero venire a mancare uno o più consiglieri, subentreranno, in ordine di voti, i primi dei non eletti dall'ultima assemblea o, in mancanza, verranno cooptati nuovi consiglieri da parte del consiglio, fino a coprire tutti i posti vacanti.

Le dimissioni di un consigliere potranno pervenire al consiglio anche verbalmente.

Le dimissioni del presidente, per essere valide, dovranno invece pervenire per iscritto ed essere motivate.

#### **Art. 18 – Il presidente e il vice presidente**

Il presidente e il vice presidente del consiglio direttivo, nel suo seno, sono nominati nella sua prima riunione tra i membri eletti dell'assemblea.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e i relativi poteri di firma degli atti dell'associazione stessa. Egli è vincolato dalle deliberazioni del consiglio direttivo, che deve essere convocato per questioni rilevanti sotto il profilo economico e gestionale.

La durata delle cariche è uguale a quella del consiglio direttivo.

#### **Art. 19 – Il segretario**

Il segretario è nominato dall'assemblea sociale scegliendolo anche tra gli associati.

Il segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 20 – Il tesoriere**

Il tesoriere è nominato dall'assemblea scegliendolo anche tra gli associati.

Al tesoriere è deputata la gestione economica e contabile dell'associazione e delle attività che la stessa svolge.

#### **Art. 21 - Revisore del conto**

Il revisore del conto è nominato dall'assemblea scegliendolo anche tra gli associati. Esso partecipa senza voto deliberativo ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il revisore del conto verifica che gli atti contabili siano regolari. Provvede a esprimere un parere sui bilanci preventivi e consuntivi, rendendone edotta l'assemblea prima della loro approvazione.

#### **Art. 22 – Esperto con funzioni di coordinatore/referente dell'associazione**

Il consiglio direttivo nomina un esperto o all'interno degli associati ovvero con incarico di collaborazione esterna con funzioni di coordinatore referente dell'ecomuseo, che sia responsabile del coordinamento dell'attività dell'ecomuseo e che abbia le funzioni di referente diretto tra ecomuseo e istituzioni. L'esperto è nominato tra soggetti in possesso di idonei curricula professionali che attestino la competenza tecnico-scientifica adeguata alla gestione dell'ecomuseo.

L'atto formale di incarico deve contenere le responsabilità assegnate.

#### **Art. 23 – Personale dell'associazione**

Il consiglio direttivo, su proposta concertata del presidente e del coordinatore referente, deve dotarsi di risorse umane, anche su base volontaria, che assistano lo sviluppo della sua attività e nella gestione delle strutture.

#### **Art. 24 - Strutture**

L'associazione deve dotarsi di mezzi finanziari e strumentali atti a garantire, anche in una logica di rete, la promozione della ricerca scientifica e didattico-educativa riferita alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente e a diffondere i risultati, favorendone la divulgazione.

L'associazione deve, altresì, dotarsi di una struttura che funzioni come centro di documentazione, di interpretazione, coordinamento e di informazione.

#### **Art. 25 - Controversie**

Ogni controversia tra gli associati è sottoposta al giudizio del consiglio direttivo.

#### **Art. 26 – Esercizio sociale e bilancio annuale**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'associazione dovrà redigere e approvare annualmente un rendiconto economico o bilancio secondo le disposizioni del presente statuto.

#### **Art. 27 - Scioglimento**

Verificandosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

#### **Art. 28 – Devoluzione del patrimonio**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe.

#### **Art. 29 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia associativa.